Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 21 gennaio 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 21 gennaio 1963 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1827.

Proroga dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici, modificazioni alla vigente tariffa doganale dei dazi di importazione in relazione ad analoghe variazioni intervenute nella tariffa doganale comune della Comunità economica europea, nonchè variazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1828.

Sospensioni e riduzioni daziarie per l'anno 1963, per alcuni prodotti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1827.

Proroga dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici, modificazioni alla vigente tariffa doganale dei dazi di importazione in relazione ad analoghe variazioni intervenute nella tariffa doganale comune della Comunità economica europea, nonchè variazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla denominazione delle merci e al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I);

b) il dazio doganale nella misura del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci della tariffa numeri 73.13-A-I; 73.15-B-VI-*a*-1);

d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-*b*).

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica

24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi:

03.01-A-II	32.07-A-VII
03.03-A-I-*b*	33.01-A-II
04.04	44.15-A
06.02-C	50.09-C
07.05-B	53.11-A
08.01-D	55.07
12.07-B	55-09-A
12.07-G	64.02
15.04-A	69.01
19.07	73.32
25.15-A	74.15
25.15-B	75.06
25-16-A	76.16-B
25-16-B	83.07-B
29.01-D-II	84.65
29.35-O	98.03-C

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea, modificata come al precedente articolo 2, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono inseriti le voci e i dazi di cui all'annessa tabella *A* firmata dal Ministro per le finanze;

b) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nell'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;

c) il paragrafo *A*) della Nota complementare 1) premessa al capitolo 22 è modificato come segue:

« *A*. Sono considerati vini spumanti (n. 22.05A) i prodotti:

a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;

b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20 gradi C. »;

d) la designazione delle merci delle voci numeri 20.06-B-III-*a*, 20.06-B-III-*b* e 73.05-A è modificata come segue:

20.06-B-III-*a*: « di 4,5 kg. o più »;

20.06-B-III-*b*: « di meno di 4,5 kg. »;

73.05-A: « greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare ».

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1963, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi:

03.01-A-II	06.02-C
03.03-A-I-*b*	07.05-B
04.04	08.01-D
12.07-B	38.19-Q-IV
12.07-G	44.15-A
15.04-A	50.09-C
19.07	53.11-A
25.15-A	55.07
25.15-B	55-09-A
25-16-A	64.02
25-16-B	68.15
25.26	69.01
28.47-C	73.32
29.01-D-II	74.15
29.01-D-VI	75.06
29.35-O	76.16-B
29.36	83.07-B
32.07-A-VII	84.52-A-I
33.01-A-II	84.65
35.01-A-I	98.03-C

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1963, alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, modificata come al precedente articolo 4, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono inseriti le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui alle annesse tabelle *C* e *D* firmate dal Ministro per le finanze;

b) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci di tariffa elencate nelle annesse tabelle *E* ed *F*, firmate dal Ministro per le finanze, sono modificati, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nella misura indicata a fianco di ciascuna voce;

c) ai prodotti compresi nelle voci di tariffa sottoindicate, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:

58.05-A-II-*b*: 8 %;
59.17-B-I-*b*: 11 %;
59.17-B-II-*b*: 11 %;

d) il paragrafo *A*) della Nota complementare 1) premessa al capitolo 22 è modificato come segue:

« *A*. Sono considerati vini spumanti (n.22.05-A) i prodotti:

a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;

b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20 gradi C. »;

e) la denominazione delle merci delle voci numeri 20.06-B-III-*a*, 20.06-B-III-*b*, 49.01-B-II-*b*-1-*bb*, 73.05-A, è modificata come segue:

20.06-B-III-*a*: « di 4,5 kg. o più »;

20.06-B-III-*b*: « di meno di 4,5 kg. »;

49.01-B-II-*b*-1-*bb*: « in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto (italiano e altre lingue) »;

73.05-A: « greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare »;

f) la Nota *F*) alla Sezione XVI è modificata come segue:

« *F*) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota *E*), seguono il trattamento delle macchine rispettive.

Si tiene conto invece del peso proporzionale della incastellatura e degli organi, comuni, nei casi previsti dalle Note *C*) e *D*) precedenti; si tiene conto, altresì del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota *E*) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota *A*), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo ugualmente numerato. »;

g) la numerazione delle sottovoci numeri 84.43-I 84.43-II e 84.43-III è modificata in 84.43-A, 84.43-B e 84.43-C;

h) il contingente globale annuo di olio di palmisti destinato alla produzione dell'alcole laurilico di cui alle voci della tariffa n. 15.07-B-I-*b*-1-*bb*-alfa-c'-1' e n. 15.07-B-I-*b*-2-*aa*-gamma-*a'*, è aumentato di quintali 20.000 annui, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortate dai certificati prescritti;

i) il polivinilbutirrale in rotoli (voce della tariffa ex 39.02-B-XI-*d*) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di parabrezza accoppiati per autoveicoli, è ammesso all'importazione in esenzione daziaria, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

l) le paste per carta, di legno, meccaniche e semichimiche non nominate (compresa la pasta bruna) (voce della tariffa 47.01-A-II) destinate alla produzione cartaria, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria, a non oltre il 31 dicembre 1963, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, nei limiti di un contingente di tonnellate 65.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

m) le paste di legno chimiche di cui alle voci di tariffa n. 47.01-B-I-*a*-2; n. 47.01-B-I-*b*-2-*cc*; n. 47.01-B-II-*a*-2; n. 47.01-B-II-*b*-2-*cc*, sono ammesse, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, in esenzione daziaria, a non oltre il 31 dicembre 1963, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 730.000 se destinate alla produzione cartaria;

b) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 23.750 se destinate alla fabbricazione del cellophane.

Art. 6.

I dazi previsti nelle annesse tabelle *C* e *D*, nonchè nell'art. 5, lett. *c*) del presente decreto, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, ove ricorrano le condizioni stabilite da detto decreto.

I dazi previsti nelle annesse tabelle *D* ed *E*, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274, ove ricorrano le condizioni stabilite da detto decreto.

I dazi previsti nelle annesse tabelle *C* ed *E*, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, non sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274. Rimane tuttavia applicabile per tali provenienze, temporaneamente, il regime daziario in vigore, qualora questo risulti più favorevole di quello stabilito nelle annesse tabelle *C* ed *E*.

Art. 7

Le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531 per il divinilbenzolo (voce della tariffa doganale n. 29.01-D-VI-*b*) destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, già prorogate dal 1° luglio 1962 al 30 settembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1117, sono ulteriormente prorogate dal 1° ottobre 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 88. — VILLA

TABELLA *A*

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
03.01	A. II. altri:	
	a. anguille, dal 1° ottobre al 31 marzo .	5 %
	b. altri . .	10 %
03.03	A. I. b. gamberi di mare:	
	1. gamberi di mare interi	15 %
	2. altri	20 %
04.04	Formaggi e latticini	
	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 UC (*a*) per 100 Kg. (*b*)	15 U.C. per 100 kg di peso netto
	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schalzieger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	12 %
	C. altri	23 %
06.02	C. altre:	
	I. barbatelle di ananassi	esenzione
	II. non nominate	15 %
07.05	B. altri:	
	I. lenticchie .	5 %
	II. non nominati	7 %
08.01	D. noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù (o di anacardio):	
	I. noci del Brasile	3 %
	II. altre	5 %
12.07	B. cortecce di china .	esenzione
12.07	G. pepe cubebe .	esenzione
15.04	A. oli di fegato di pesci:	
	I. di merluzzo . .	6 %
	II. altri	esenzione
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:	
	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	24 %
	B. pane azzimo (Mazoth) . .	20 %
	C. altri	30 %
25.15	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione

(*a*) U. C. = Unità di conto.
(*b*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue **Tabella A**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
25.15	B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:	
	I. alabastro	esenzione
	II. altri	10 %
25.16	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spesso e superiore a 25 cm	esenzione
25.16	B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:	
	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	7%
	II. altre pietre da taglio o da costruzione:	
	a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5	6%
	b. altre	esenzione
29.01	D. II. stirolo, etilbenzolo, isopropilbenzolo (cumolo)	8 %
29.35	O. altri:	
	I. 1-Metil-4-ammino-N'-fenil-N'(2'-tenil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati; 3-Metilmercapto-10-[2'-(N-metilpiperidil)-etil]-fenotiazina e suoi sali, oppure, 2-metiltio-10-[2'-(N-metil-2 piperidil)-etil]-fenotiazina e suoi sali; Cloridrato di 1-metil-4-(m-ossifenil)-4-propionil-piperidina; Cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina; 2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina; 3,5-Diosso-1,2-difenil-4-n butil-pirazolidina; Cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile; 0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato; 2,4-Bis-(etilammino)-6 cloro-triazina; 2-Etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina; (d)-3-Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali; 6-Allil-6, 7-diidro-5H-dibenzo(c, e) azepina e sui sali; 7-Cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali; N-Isonicotinoil-N'isopropilidrazina; 2-Metil-9-fenil-2,3,4,9-tetraidro-1H-ideno(2,1-c)-piridina e sui sali, oppure, 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali; Bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio; 2-Cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene; Cloridrato di 2-benzilimidazolina; 2,4-Bis-(isopropilammino)-6-clorotriazina; 3-Etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina; Derivati alogenati della chinolina; Derivati degli acidi chinolincarbonici	13 %
	II. non nominati	16 %
32.07	A. VII. altre:	
	a. magnetite	esenzione
	b. non nominate	14 %
33.01	A. oli essenziali non deterpenati:	
	II. altri:	
	a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang	5 %
	b. non nominati	esenzione

Segue **Tabella A**

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
44.15	A. legno impiallacciato e legno compensato aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)	14 %
50.09	C. altri	
	I. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili)	17 %
	II. non nominati	14 % (*)
53.11	A. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie tessili	13 %
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza (*a*):	
	A. pesanti 70 g o meno per m²	12 %
	B. altri	14 %
55.09	A. contenenti almeno 85% in peso, di cotone	
	I. pesanti 70 g o meno per m² ed aventi in catena ed in trama 42 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (*b*):	
	a. stampati	15 %
	b. altri	14 %
	II. pesanti 155 g o meno per m² ed aventi in catena ed in trama 75 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (*b*):	
	a. stampati	15 %
	b. altri	14 %
	III. pesanti 165 g o meno per m² ed aventi in catena ed in trama 150 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (*b*):	
	a. stampati	15 %
	b. altri	14 %
	IV. altri	16 %
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:	
	A. calzature con tomaia di cuoio naturale	16 %
	B. altre	20 %
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di Kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili:	
	A. mattoni di terre di infusori, pesanti più di 650 Kg per m³	10 %
	B. altri	10 % con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg. di peso lordo

(*) La concessione non è valida per le importazioni di prodotti della specie destinati in Italia, durante il periodo d'applicazione delle misure prese in virtù delle disposizioni dell'articolo 226 del Trattato di Roma.

(*a*) Veggasi Nota n. 5 a alla Sezione XI.

(*b*) I filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) sono da contare per il loro numero di fili semplici. I filati broccatori non sono presi in considerazione. I fili sono da contare sulla parte meno fitta del tessuto.

Segue **Tabella *A***

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e di viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:	
	A. non filettati:	
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	9 %
	II. altri	13 %
	B. filettati:	
	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	9 %
	II. altri	14 %
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:	
	A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	9 %
	B. altri	14 %
75.06	Lavori di nichelio:	
	A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:	
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	9 %
	II. altri	10 %
	B. altri	14 %
76.16	B. punte, chiodi, rampini, ganci e simili: oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla	
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	9 %
	II. altri	13 %
83.07	B. altri	14 %
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:	
	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés ed il cui maggiore diametro non eccede 25 mm	9 %
	B. altri	12 %
98.03	C. pezzi staccati ed accessori	
	I. pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés	9 %
	II. altri	14 %

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA *B*

VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE	Dazio sul valore %	VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE	Dazio sul valore %	VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE	Dazio sul valore %
08.06-A-I	9 con una riscossione minima di 0,45 U. C. per 100 Kg. di peso netto	29.42-C-II-a	esenzione	46.02-C-I-a	7
08.06-B-I-a	9 con una riscossione minima di 0,45 U. C. per 100 Kg. di peso netto	29.42-C-II-b	14	46.02-C-I-b	11
10.05-A	esenzione	30.03-A-II-b	12	46.02-C-II	11
13.03-C-I	3	32.04-A-IV	7	48.13	15
14.01-B-II	2,50	32.05-A	15	49.05-A	13
15.10-A	10	32.05-B	16	52.01	8
16.03-A	esenzione	32.05-D	14	53.06-A	5
16.04-B	16	32.08-C	10	53.06-B	8
17.02-C	20	32.10	18	54.03-B	8
18.04	20	32.11	14	55.05	8
23.01-B	4	32.13-B	14	56.01-B	12
25.12	esenzione	33.06-A	16	57.12	15
25.09-A-II	7	33.06-B	14	58.01-A	32 con una riscossione massima di 5 U. C. per m²
25.11-B	2,50	34.05-A	13	59.04	13
27.07-D	3	35.01-A-II	5	59.07	14
27.07-E	esenzione	36.05-B	14	59.10	16
27.07-F	esenzione	37.03	18	59.11-A	14
27.16-A	6	38.03-A	13	59.15	15
27.16-B	2,50	38.12-A-II	11	59.17-A	10
28.13-A	10	39.05-C	14	59.17-B-I	8
28.17-C	10	39.06-A	9	59.17-B-II	13
28.18-C-I	7	40.02-B	8	59.17-C	12
28.18-C-II	10	40.03	2,50	61.05	16
28.23	8	40.08-B	12	64.04	14
28.24	8	40.11-B	18	64.05-B	13
28.31-A	10	40.11-C	18	65.02-B	13
28.37	10	40.13-A	16	65.02-C	10
28.38-A-II	4	40.14-A	16	65.04-A-II	13
28.38-A-IV	12	40.15-A	8	66.01	16
28.38-A-VII	7	42.02-A	17	67.04	15
28.40-A	12	42.02-B	15	67.05	17
28.51-A	10 (*a*)	42.03-B-I	14	68.10-B	8
28.52-B	6	42.03-B-II	15	68.13-B-I	16
29.01-D-III	esenzione	42.04-C	10	68.13-B-III	16
29.13-A-I-a	14	42.05	14	70.07	16
29.14-A-VII	11	43.02-A	7	70.10	19
29.[illegible]	14	43.02-B	esenzione	70.17-A-I	18
29.[illegible]-A	11	43.03-B	14	71.04	esenzione
29.[illegible]-C-I	7	43.03-C	19	71.13-B	10
		44.27	14	73.04	[illegible]
		46.02-B	11		

(*a*) Fino al 31 dicembre 1964 è sospesa l'applicazione del dazio.

Segue **Tabella** ***B***

VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE	Dazio sul valore %	VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE	Dazio sul valore %	VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE	Dazio sul valore %
73.15-B-I-a	8	84.08-B-I-b	10	87.10	17
73.15-B-V-b	10	84.09	10	87.12-A	19
73.17	10	84.14-B	11	87.12-B	16
73.24	14	84.17-C-I	10	87.13	14
73.31-A	10	84.17-F-I	12	87.14-C-II	11
73.33-A	15	84.24	9	89.01-B-II-a	10
73.33-B	12	84.28	10	89.01-B-II-b	6
73.34	15	84.31-C	11	90.19-A-I-b	14
73.40-A	11	84.35-A-I	11	90.19-A-II	11
74.04	8	84.35-A-III	9	90.19-A-III	13
74.05-B	10	84.36-C	10	90.21	10
74.07	10	84.37-A	9	90.23-C	14
74.10	10	84.37-C	8	91.01	11 con una riscossione minima di 0,50 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
74.11	10	84.37-D	10		
74.18	14	84.38-A	10		
74.19	14	84.38-B	10	92.01-A-I	18
75.02	7	84.38-C-I	11	92.05	14
75.04-A	10	84.38-C-II	10	92.06	14
75.05-B	6	84.40-B-II	10	92.11-C	16
76.01-A	9	84.42-B	11	92.12-B-I-a	9
76.08	15	84.45-B	6	92.12-B-II-a-1	7
76.09	15	84.45-C-I	8	92.12-B-II-a-2	14
76.15	16	84.45-C-VII	5	93.04-A	16
77.02-B	15	84.45-C-VIII-b	5	94.04	16
80.03	6	84.48	6	95.01-A	7
81.01-B	10	84.55-A	14	95.02-B	14
81.04-C-I	6	84.57-B	10	95.03-A	7
82.11-A-II	14	85.01-A-I	11	95.03-B	14
82.11-B-I-b	13	85.13-B	15	95.04-A	8
82.11-C	14	85.14-A	17	95.04-B	12
82.12	14	85.15-B	13	95.05-A-II	6
82.13	13	85.15-C-I-b	16	95.06-A	5
83.05	19	85.23	14 (*a*)	96.02-A	20
83.09-A	14	85.28	11	97.02-A	20
83.09-B	13	86.09-A	10	97.02-B	17
83.13	14	86.09-E	11	97.05	20
84.06-C-II-a	13	87.05	24	98.04-A-II	13
84.07	12	87.07-C	16	98.11-B	14

(*a*) La concessione non è valida per le importazioni dei cavi sotto guaina di piombo, destinati in Italia, durante il periodo d'applicazione delle misure prese in virtù delle disposizioni dell'art. 226 del Trattato di Roma. Inoltre, per tali prodotti, la validità della concessione è limitata al 1° gennaio 1965.

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA C

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.01		A. d'acqua dolce:			
		II. altri:			
		a. anguille, dal 1° ottobre al 31 marzo:			
	12	1. *avannotti, (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	25	esenzione	1,50
	11	2. *non nominati*	30	11,70	14,10
		b. altri:			
	08	1. *avannotti, (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	25	esenzione	3
	09	2. *agone*	25	5,80	9
	10	3. *ghiozzo (Gobius fluviatilis) e Luccio (Esox Lucius)*	25	10	11,80
	13	4. *anguille, dal 1° aprile al 30 settembre*	30	11,70	15,60
	14	5. *non nominati*	25	11,70	15,60
03.03		A. I. b. gamberi di mare:			
		1. gamberi di mare interi:			
	08	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	11,70	17,10
		bb. *in altri imballaggi:*			
	06	α. *freschi, ovunque catturati da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	esenzione	esenzione	esenzione
	52	β. *altri*	25	10,40	15
		2. altri:			
	05	aa. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	11,70	20
		bb. *in altri imballaggi:*			
	50	α. *farine e polveri atte all'alimentazione umana*	30	11,70	20
	51	β. *non nominati*	25	10,40	17,20
04.04		Formaggi e latticini:			
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg. (3)	25	7	11,38 U.C. per 100 kg di peso netto
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabzieger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (3)	25	7	10,60
		C. altri:			
		I. *formaggi:*			
		a. *a pasta molle:*			
	01	1. *Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de moine*	20	7	13,90
	***	2. *altri*	20	14	23

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

*** { 02 - gorgonzola
04 - non nominati

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dal certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
04.04 (*segue*)		Formaggi e latticini:			
		C. altri:			
		I. *formaggi:*			
		b. *a pasta semidura o dura:*			
	05	1. *Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit*	25	7	13,90
	****	2. *altri*	25	17,50	23
		c. *fusi:*			
	13	1. *in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema*	25	7,70	14,60
	16	2. *altri*	25	17,50	23
		II. *latticini:*			
	17	a. *ricotta fresca*	25	11,70	19,50
		b. *altri, compresa la ricotta salata:*			
	20	1. *a pasta molle*	20	14	23
	23	2. *a pasta semidura*	25	17,50	23

STATISTICA:

**** { 06 fontina; 07 – grana (parmigiano, reggiano, ecc.); 08 pecorino; 09 provolone e caciocavallo; 12 – non nominati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. con certificati	Senza certificati e altre provenienze
06.02		C. altre:			
	10	**I. barbatelle di ananassi**	**25**	**5,80**	**6,30**
		II. non nominate:			
		a. *piante e radici:*			
	06	1. *di alloro*	10	2,60	7,30
	07	2. *piante giovani da bosco e loro radici*	esenzione	esenzione	4,50
	08	3. *piante giovani da frutto e loro radici*	20	5,80	10,80
	09	4. *da serra (calda e fredda)*	30	5,80	10,80
	12	b. *altre*	25	5,80	10,80
07.05		B. altri:			
	05	I. lenticchie	15	7	8,50
	**	II. non nominati	20	7	9,10

STATISTICA:

** { 06 – fave e favette; 09 – non nominati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. con certificati	Senza certificati e altre provenienze
08.01		D. noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù (o di anacardio):			
	17	I. noci del Brasile	15	8,40	9,30
		II. altre:			
		a. *noci di cocco:*			
	15	1. *secche*	15	7	8,50
	16	2. *altre*	15	8,40	9,90
	18	b. *noci di acagiù (o di anacardio)*	15	6,30	7,80
12.07		B. cortecce di china:			
	03	I. *allo stato naturale*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	II. *altre*	15	7,80	8,40

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
12.07		G. pepe cubebe:			
	15	I. *allo stato naturale*	esenzione	esenzione	esenzione
	16	II. *altro*	10	5,80	6,30
15.04		A. oli di fegato di pesci:			
	02	I. di merluzzo	5	2,80	4,60
	04	II. altri	5	2,80	2,80
19.07		Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	04	A. pane croccante detto « knäckebrot »	30	9	19,80
	05	B. pane azzimo (Mazoth)	50	13,50	24,90
		C. altri:			
	01	I. *pane per uso dietetico, pane di glutini, grissini, fette biscottate e simili*	30	9	19,80
	*	II. *non nominati*	50	13,50	27

STATISTICA:

* 02 biscotto di mare
03 pane di segala
06 non nominati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze ... secondo i casi scortate dai certificati prescritti	... senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.15	***	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm.	esenzione	esenzione	esenzione
25.15		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.:			
	05	I. alabastro	esenzione	esenzione	esenzione
		II. altri:			
	06	a. *di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.*	esenzione	esenzione	2,40
	07	b. *di spessore di più di 4 cm. fino a 16 cm.*	8	2,50	5,90
	08	c. *di spessore di 4 cm. o meno*	10	2,50	5,90
	09	d. *cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*	esenzione	esenzione	2,40

STATISTICA:

*** 01 alabastro
04 altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze ... secondo i casi scortate dai certificati prescritti	... senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.16		A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm.:			
	01	I. *serpentino e pietre calcaree da taglio o da costruzione di densità apparente inferiore a 2,5*	esenzione	esenzione	esenzione
		II. *granito, porfido, basalto, arenaria ed altre simili rocce dure:*			
	02	a. *semplicemente segati*	5	2	2,80
	03	b. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
	06	III. *altre pietre da taglio o da costruzione*	esenzione	esenzione	esenzione
25.16		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.:			
	07	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	5	2	4,60

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.16 (*segue*)		B. semplicemente segati o spaccati, ecc:			
		II. altre pietre da taglio o da costruzione:			
		a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5:			
	08	1. *di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.*	esenzione	esenzione	1,50
	09	2. *di spessore di più di 4 cm. fino a 16 cm.*	8	2,50	5
	10	3. *di spessore di 4 cm. o meno*	10	2,50	5
	11	4. *cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*	esenzione	esenzione	1,50
		b. altre:			
		1. *serpentino:*			
	12	aa. *di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.*	esenzione	esenzione	esenzione
	13	bb. *di spessore di più di 4 cm. fino a 16 cm.*	8	2,50	3,50
	14	cc. *di spessore di 4 cm. o meno*	10	2,50	3,50
	15	dd. *cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*	esenzione	esenzione	esenzione
	18	2. *di altra specie*	esenzione	esenzione	esenzione
29.01		D. aromatici:			
		II. stirolo, etilbenzolo, isopropilbenzolo (cumolo):			
	45	**a.** ***stirolo***	10	4,50	8
		b. ***etilbenzolo:***			
	47	**1.** ***destinato alla fabbricazione della gomma sintetica*** **(2)**	15	**esenzione**	**2,40**
	48	**2.** ***destinato ad altri usi***	15	6.50	**11,50**
	49	**c.** ***isopropilbenzolo*** **(*****cumolo*****)**	15	6,50	**11,50**
29.35		O. altri:			
		I. 1-Metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tenil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati; 3-Metilmercapto-10-[2'-(N-metil-piperidil)-etil]-fenotiazina e suoi sali, oppure, 2-metiltio-10-[2'-(N-metil-2 piperidil)- etil]-fenotiazina e suoi sali; Cloridrato di 1-metil-4-(m-ossifenil)-4-propionilpiperidina; Cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina; 2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina; 3,5-Diosso-1,2-difenil-4-n butil-pirazolidina; Cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile; 0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato; 2,4-Bis-(etilammino)-6 cloro-triazina; 2-Etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina; (d)-3-Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali; 6-Allil-6, 7-diidro-5H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali; 7-Cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali; N-Isonicotinoil-N'-isopropilidrazina; 2-Metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1H-indeno(2,1-c)-piridina e suoi sali, oppure, 1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali; Bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio; 2-Cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene; Cloridrato di 2-benzilimidazolina; 2,4-Bis-(isopropilammino)-6-clorotriazina; 3-Etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina; Derivati alogenati della chinolina; Derivati degli acidi chinolincarbonici:			
		a. *derivati degli acidi chinolincarbonici:*			
	31	1. *acido fenilchinolincarbonico, suoi esteri, loro sali*	30	11	19,20
	60	2. ***altri***	30	9	16
	65	b. ***derivati*** *alogenati della chinolina* (1)	30	9	16
	70	c. *2-Cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene*	25	8	15,10
	80	d. *altri*	15	6	12

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(1) La importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti con Decreti Ministeriali, acridinici o chinolinici, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato. È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministroper le finanze di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Segue **Tabella C**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.35 (*segue*)		O. altri:			
		II. non nominati:			
	29	a. *derivati del carbazolo, esclusi i sali del carbazolo*	30	10	17,80
		b. *derivati delle chinoline, loro sali (esclusi quelli delle voci* 29.35 O.I.a *e* 29.35 O.I.b) (1):			
	30	1. *ossichinoline e loro sali (esclusi quelli della voce n.* 29.37-B)	25	8	16
	35	2. *parametilchinolina, isobutilchinolina, isopropilchinolina, tetraidro parametilchinolina, loro sali*	15	6	12,80
	38	3. *altri*	30	9	16
	***	c. *dietilendiammina, dimetildietilendiammina, loro sali*	30	11	19,20
	41	d. *acido-1-metil-4-fenilpiperidincarbonico, suoi derivati, loro sali*	30	11	19,20
	42	e. *deidrotioparatoluidina, suoi derivati solfonati, loro sali*	30	9	16
	43	f. *derivati del mercaptobenzotiazolo, esclusi i sali del mercaptobenzotiazolo*	30	9	16
	44	g. *istidina*	25	8	16
	45	h. *idrazide dell'acido isonicotinico*	15	6	12,80
		ij. *altri:*			
	48	1. *ad atomi di ossigeno*	25	8	16
	51	2. *ad atomi di zolfo*	25	8	16
	*	3. *non nominati*	15	6	12,80

(1) La importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti con Decreti Ministeriali, acridinici o chinolinici, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato. È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

STATISTICA:

*** { 39 – dietilendiammina e suoi sali; 40 – dimetildietilendiammina e suoi sali }

* { 52 melamina; 55 altri }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Con certificati	Senza certificati
29.36		Solfammidi:			
	01	A. *N-clorosolfammidi (clorammine) e loro sali*	25	8	15,40
	**	B. *paraamminobenzensolfammide e suoi derivati, e loro sali*	50	13,50	23,10
	09	C. *altre*	30	9	16,80

STATISTICA:

** { 02 – derivati pirimidinici e loro sali; 03 – derivati tiazolici e loro sali; 06 altri }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Con certificati	Senza certificati
32.07		A. altre sostanze coloranti:			
		VII. altre:			
	26	a. magnetite	15	6	8,40
		b. non nominate:			
		1. *terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche:*			
	09	aa. *terra di Cassel*	15	4	9
	10	bb. *di altra specie*	15	6,50	13

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
32.07 (*segue*)		A. altre sostanze coloranti:			
		VII. altre:			
		b. non nominate:			
		2. *altre:*			
	11	aa. *a base di ossido di antimonio*	10	4,50	9,70
	12	bb. *a base di solfuro di cadmio*	30	9	15,90
	13	cc. *oltremare*	30	9	15,90
	14	dd. *a base di ferrocianuri e ferricianuri*	20	6,50	13
	15	ee. *a base di ossido di cromo, di cromati (diversi da quelli rientranti nella voce 32.07 A V), di solfocromati*	30	9	15,90
	18	ff. *di altra specie*	15	6	12
33.01		A. II. altri:			
		a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang:			
	05	1. *di geranio, destinato alla fabbricazione del rispettivo costituente per profumi sintetici, nei limiti del contingente* (1) (2)	15	esenzione	1,50
	06	2. *altri*	15	3,50	6,10
		b. non nominati:			
		1. *di canfora:*			
	08	aa. *destinato alla fabbricazione del safrolo e dell'isosafrolo, nei limiti del contingente* (1) (2)	15	esenzione	esenzione
	09	bb. *altro*	15	3	4,20
		2. *di lemongrass:*			
	10	aa. *destinato alla fabbricazione di ionone e metilionone, nei limiti di un contingente annuo di quintali 150* (1)	15	esenzione	esenzione
	11	bb. *altro*	15	3,50	4,90
		3. *di badiana, eucalipto, citronella, vetiver, linaloe, sandalo, cananga, chiodi di garofano:*			
	14	aa. *destinati alla fabbricazione dei rispettivi costituenti per profumi sintetici* (1) (2)	15	esenzione	esenzione
	17	bb. *altri*	15	3,50	4,90
	**	4. *di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta*	20	6,50	9,10
	22	5. *di altra specie*	15	3,50	4,90

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il contingente è fissato annualmente dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

** { 18 — di menta
{ 19 — di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.15	01	A. legno impiallacciato e legno compensato aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)	30	9	16,20
50.09		C. altri:			
	****	I. pongèes, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili	30	16,20	18
	*****	II. non nominati	25	14,40	16

STATISTICA:

**** { 06 - puri; 07 - misti greggi; 10 - misti altri

***** { 11 - puri greggi; 14 - puri altri; 17 misti greggi; 20 - misti altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Con certificati	Senza certificati e altre provenienze
53.11		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili:			
		I. *tessuti detti « Loden »:*			
	02	a. *nei limiti di un contingente annuo di quintali* 200 (2)	26	7,50	13
	10	b. *altri*	26	9	16
		II. *altri:*			
	01	a. *per coperte*	25	9	16
		b. *per altri usi:*			
	*****	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	8	15,10
	******	2. *altri*	26	9	16

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

***** { 03 — cardati; 04 — pettinati

****** {
05 — cardati: pesanti per m² più di 450 gr.
06 — » » » » più di 250 fino a 450 gr.
07 — » » » » 250 gr. o meno
08 — pettinati: » » » più di 450 gr.
09 — » » » » più di 250 fino a 450 gr.
12 — » » » » 250 gr. o meno

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Con certificati	Senza certificati e altre provenienze
55.07		Tessuti di cotone a punto di garza (1):			
	****	A. pesanti 70 g. o meno per m²	25	7,50	14
	******	B. altri	25	7,50	14

(1) Vedi nota n. 5-a alla Sezione XI.

STATISTICA:

**** { 01 - greggi non mercerizzati; 04 - altri

****** { 07 - greggi non mercerizzati; 10 - altri

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:			
		I. pesanti 70 gr. o meno per m² ed aventi in catena ed in trama 42 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (2):			
		a. stampati:			
		1. *lisci:*			
		aa. *non mercerizzati:*			
	101	α. *aventi in catena ed in trama 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	9	16
	104	β. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	6,50	13,60
		bb. *mercerizzati:*			
	107	α. *aventi in catena ed in trama 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	9	16
	110	β. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	6,50	13,60
		2. *operati:*			
	113	aa. *aventi in catena ed in trama 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	9	16
	116	bb. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	6,50	13,60
		b. altri:			
	*	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6, ma non superiore a 10 %*	25	8	14
		2. *non nominati:*			
		aa. *lisci:*			
		α. *non mercerizzati:*			
		a' *greggi:*			
	128	1' *cambric, nanzook, mussolina, destinati al ricamo, nei limiti del contingente* (3) (4)	20	2	7
	131	2'. *di altra specie*	20	9	16

(2) I filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) sono da contare per il loro numero di fili semplici. I filati broccatori non sono presi in considerazione I fili sono da contare sulla parte meno fitta del tessuto.
(3) Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(4) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 120 – greggi
121 – imbianchiti
122 – tinti
123 a colori }

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09 (*segue*)		A. contenenti almeno 85%, peso, di cotone:			
		I. pesanti 70 gr. o meno per m², ecc.:			
		b. altri:			
		2. *non nominati:*			
		aa. *lisci:*			
		α. *non mercerizzati:*			
		b′. *imbianchiti, tinti o a colori:*			
	**	1′. *aventi in catena ed in trama 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	9	16
	***	2′. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	6,50	14
		β. *mercerizzati:*			
	****	a′. *aventi in catena 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	9	16
	*****	b′. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	6,50	14
		bb. *operati:*			
		α. *greggi o imbianchiti:*			
	******	a′. *aventi in catena ed in trama 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	9	16
	*******	b′. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	6,50	14
		β. *tinti o a colori:*			
	********	a′. *aventi in catena ed in trama 42 fili fino a 55, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	9	16
	*********	b′. *aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	6,50	14
		cc. *broccati:*			
	171	α. *mussoline broccate e plumetis*	25	7,50	14
	174	β. *altri*	25	9	16

STATISTICA:

** { 133 – imbianchiti; 134 – tinti; 135 – a colori

*** { 138 – imbianchiti; 139 – tinti; 140 – a colori

**** { 143 – greggi; 144 – imbianchiti; 145 – tinti; 146 – a colori

***** { 149 – greggi; 150 – imbianchiti; 151 – tinti; 152 – a colori

****** { 155 – greggi; 156 – imbianchiti

******* { 159 – greggi; 160 – imbianchiti

******** { 163 – tinti; 164 – a colori

********* { 167 – tinti; 168 – a colori

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % — Generale	Dazio sul valore % — Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % — Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
55.09 (*segue*)		A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			
		II. pesanti 155 gr. o meno per m² ed aventi in catena ed in trama 75 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (1):			
		a. stampati:			
		1. *lisci:*			
		aa. *non mercerizzati:*			
	177	α. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	13,60
	180	β. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		bb. *mercerizzati:*			
	183	α. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	13,60
	186	β. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		2. *operati:*			
	189	aa. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	13,60
	192	bb. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		b. altri:			
	*	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 %*	25	8	14
		2. *non nominati:*			
		aa. *lisci:*			
		α. *non mercerizzati:*			
	201	a′. *greggi*	20	9	16
		b′. *imbianchiti, tinti o a colori:*			
	**	1′. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	20	6,50	14
	***	2′. *pesanti 70 gr. o più per m²*	20	9	16
		β. *mercerizzati:*			
	****	a′. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	14
	*****	b′. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		bb. *operati:*			
		α. *greggi o imbianchiti:*			
	******	a′. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	25	6,50	14
	*******	b′. *pesanti 70 gr. o più per m²*	25	9	16
		β. *tinti o a colori:*			
	********	a′. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	14
	*********	b′ *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16

(1) I filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) sono da contare per il loro numero di fili semplici. I filati broccatori non sono presi in considerazione. I fili sono da contare sulla parte meno fitta del tessuto.

STATISTICA:

* { 195 – greggi; 196 – imbianchiti; 197 – tinti; 198 a colori

** { 204 imbianchiti; 205 tinti; 206 a colori

*** { 209 imbianchiti; 210 – tinti; 211 – a colori

**** { 214 greggi; 215 – imbianchiti; 216 – tinti; 217 – a colori

***** { 220 greggi; 221 – imbianchiti; 222 – tinti; 223 – a colori

****** { 226 greggi; 227 imbianchiti

******* { 230 – greggi; 231 – imbianchiti

******** { 234 – tinti; 235 – a colori

********* { 238 – tinti; 239 – a colori

Segue **Tabella C**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09 (*segue*)		A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			
		III. pesanti 165 gr. o meno per m² ed aventi in catena ed in trama 150 fili o più, di fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato (1):			
		a. stampati:			
		1. *lisci:*			
		aa. *non mercerizzati:*			
	242	α. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	13,60
	245	β. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		bb. *mercerizzati:*			
	248	α. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	13,60
	251	β. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		2. *operati:*			
	254	aa. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	13,60
	257	bb. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		b. altri:			
	*	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 %*	25	8	14
		2. *non nominati:*			
		aa. *lisci:*			
		α. *non mercerizzati:*			
	266	a'. *greggi*	20	9	16
		b'. *imbianchiti, tinti o a colori:*			
	**	1' *pesanti meno di 70 gr. per m²*	20	6,50	14
	***	2'. *pesanti 70 gr. o più per m²*	20	9	16
		β. *mercerizzati:*			
	****	a'. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	14
	*****	b' *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
		bb. *operati:*			
		α. *greggi o imbianchiti:*			
	******	a'. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	25	6,50	14
	*******	b'. *pesanti 70 gr. o più per m²*	25	9	16
		β. *tinti o a colori:*			
	********	a'. *pesanti meno di 70 gr. per m²*	30	6,50	14
	*********	b'. *pesanti 70 gr. o più per m²*	30	9	16
	307	cc. *broccati*	25	9	16

(1) I filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) sono da contare per il loro numero di fili semplici. I filati broccatori non sono presi in considerazione. I fili sono da contare sulla parte meno fitta del tessuto.

STATISTICA:

* { 260 – greggi; 261 – imbianchiti; 262 – tinti; 263 – a colori }
** { 269 – imbianchiti; 270 – tinti; 271 – a colori }
*** { 274 – imbianchiti; 275 – tinti; 276 – a colori }
**** { 279 – greggi; 280 – imbianchiti; 281 – tinti; 282 – a colori }
***** { 285 – greggi; 286 – imbianchiti; 287 – tinti; 288 – a colori }
****** { 291 – greggi; 292 – imbianchiti }
******* { 295 – greggi; 296 – imbianchiti }
******** { 299 – tinti; 300 – a colori }
********* { 303 – tinti; 304 – a colori }

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09 (*segue*)		A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			
		IV. *altri:*			
	**********	a. *per coperte*	25	9	16
		b. *per altri usi:*			
	**********	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 %*	25	8	16
		2. *altri:*			
		aa. *lisci:*			
		α. *non mercerizzati:*			
		a′. *greggi:*			
	324	1′. *cambric, nanzook, mussolina, destinati al ricamo, nei limiti del contingente* (1) (2)	20	2	7,60
	327	2′. *di altra specie*	20	9	16
	*	b′. *imbianchiti, tinti o a colori*	20	9	16
		β. *mercerizzati:*			
	**	a′. *greggi, imbianchiti, tinti o a colori*	30	9	16
	341	b′. *stampati*	30	9	16
		γ. *operati:*			
	***	a′. *greggi o imbianchiti*	25	9	16
	****	b′. *tinti, a colori o stampati*	30	9	16
		δ. *broccati:*			
	353	a′. *mussoline broccate e plumetis*	25	7,50	16
	356	b′. *altri*	25	9	16

(1) Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

********** { 310 – greggi; 311 – imbianchiti; 312 – tinti; 313 – a colori; 314 – stampati }

********** { 317 – greggi; 318 – imbianchiti; 319 – tinti; 320 – a colori; 321 – stampati }

* { 330 – imbianchiti; 331 – tinti; 332 – a colori }

** { 335 – greggi; 336 – imbianchiti; 337 – tinti; 338 – a colori }

*** { 344 – greggi; 345 – imbianchiti }

**** { 348 – tinti; 349 – a colori; 350 – stampati }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.02	(paia)	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:			
		A. calzature con tomaia di cuoio naturale:			
	*	I. *calzature speciali da sport*	33	9	16
		II. *altre:*			
		a. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7:*			
	01	1. *con suole esterne di cuoio o di materia plastica artificiale*	40	12,50	22,30
	02	2. *con suole esterne di gomma*	35	11,50	20

STATISTICA:

* { 04 – da tennis; 05 – altre }

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.02 *(segue)*	(paio)	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, ecc.:			
		A. calzature con tomaia di cuoio naturale:			
		II. *altre:*			
		b. *non nominate:*			
		1. *con suole di pelle o di cuoio:*			
	39	aa. *sandali*	28	8,50	16
	40	bb. *di altra specie*	33	9 col dazio massimo di L. 360 per paio	16
	41	2. *con suole esterne di gomma*	45	9 col dazio massimo di L. 360 per paio	16
	42	3. *con suole esterne di materia plastica artificiale*	30	9	16
		B. altre:			
	**	I. *calzature speciali da sport*	33	9	18
		II. *non nominate:*			
		a. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7:*			
	45	1. *con suole esterne di cuoio o di materia plastica artificiale*	40	12,50	22,30
	46	2. *con suole esterne di gomma*	35	11,50	20
		b. *di altra specie:*			
		1. *con tomaia di pelle o di cuoio artificiali o ricostituiti:*			
		aa. *con suole esterne di pelle o di cuoio:*			
		α. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto:*			
	07	a'. *sandali*	28	8,50	17
	10	b'. *altre*	33	9 col dazio massimo di L. 360 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	13	β. *altre*	33	9	18
		bb. *con suole esterne di gomma:*			
	03	α. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	45	9 col dazio massimo di L. 360 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	06	β. *altre*	45	9	18
	08	cc. *con suole esterne di materia plastica artificiale*	30	9	18
		2. *con tomaia di qualsiasi altra materia:*			
		aa. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri, ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo:*			
		α. *con suole esterne di pelle o di cuoio:*			
	32	a'. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	25	8	16
	33	b'. *di altra specie*	30	9	18

STATISTICA:

** { 47 – da tennis
50 – altre

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.02 (*segue*)		Calzature con suole esterne di cuoio naturale, ecc.:			
		B.–II.–b.–2.–aa.			
		β. *con suole esterne di gomma:*			
	30	a′. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	45	9 col dazio massimo di L. 360 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	31	b′. *di altra specie*	45	9	18
	26	γ. *con suole esterne di materia plastica artificiale*	25	8	16
		bb. *non nominate:*			
		α. *con suole esterne di pelle o di cuoio:*			
	14	a′. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	25	8	16
	17	b′. *di altra specie*	30	9	18
		β. *con suole esterne di gomma e tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali:*			
	20	a′. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	45	9 col dazio massimo di L. 360 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	23	b′. *di altra specie*	45	9	18
	29	γ. *con suole esterne di materia plastica artificiale e tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali*	30	9	18
69.01		Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di Kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili:			
	01	A. mattoni di terre d'infusori, pesanti più di 650 kg. per m^3	30	9	15
	04	B. altri	30	9	15 con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 Kg. di peso lordo
73.32		Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio o ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:			
		A. non filettati:			
		I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.:			
	41	a. *viti pesanti per pezzo meno di gr. 15*	35	8	13,90
	42	b. *dadi di acciaio inossidabili*	35	10	16,70
	**	c. *altri*	35	10,50	17,40

STATISTICA:

** { 45 – rondelle
{ 46 – di altra specie

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.32 (*segue*)		Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, ecc.:			
		A. non filettati:			
		II. altri:			
		a. *di ferro o di acciaio:*			
	01	1. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di gr. 15*	35	8	15,10
		2. *non nominati:*			
	04	aa. *bulloni e dadi di acciaio inossidabile*	35	10	17,80
	***	bb. *di altra specie*	35	10,50	18,50
	11	b. *di ghisa*	30	9	16
		B. filettati:			
		I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.:			
	51	a. *viti pesanti per pezzo meno di gr. 15*	35	9	15,30
	52	b. *dadi di acciaio inossidabile*	35	11	18,10
	53	c. *viti con filettatura a metallo di diametro inferiore a mm. 1*	35	5	9
	****	d. *altri*	35	11,50	18,80
		II. altri:			
	******	a. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di gr. 15*	35	9	16,80
		b. *non nominati:*			
	16	1. *bulloni e dadi di acciaio inossidabile*	35	11	19,40
	17	2. *viti con filettatura a metallo di diametro inferiore a mm. 1*	35	5	11,20
	*******	3. *di altra specie*	35	11,50	20,10

STATISTICA:

*** { 05 - rondelle; 08 - altri

**** { 56 - viti; 59 - dadi

****** { 12 - bulloni; 13 - viti

******* { 18 - con filettatura per legno: viti; 20 - con filettatura per legno: tirafondi; 23 - con filettatura per legno: altri; 25 - con filettatura per metallo: viti; 28 - con filettatura per metallo: tirafondi; 31 - con filettatura per metallo: altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
74.15		Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:			
		A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.:			
	*******	I. *non filettati*	22	7	12,50
		II. *filettati:*			
	********	a. *viti del diametro di mm. 1 o meno*	26	4,50	9
	*********	b. *altri*	26	8	13,90
		B. altri:			
	**********	I. *non filettati*	22	7	14
		II. *filettati:*			
	***********	a. *viti del diametro di mm. 1 o meno*	26	4,50	9,70
	************	b. *altri*	26	8	14

STATISTICA:

******* { 17 - greggi; 20 - lavorati

******** { 23 - greggi; 26 - lavorati

********* { 29 - greggi; 32 - lavorati

********** { 01 - greggi; 04 - lavorati

*********** { 06 - greggi; 08 - lavorati

************ { 11 - greggi; 14 - lavorati

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
75.06		Lavori di nichelio:			
		A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:			
	*	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenute dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti mm. 6	22	7	12,50
	**	II. altri	22	7	12,80
		B. altri:			
	***	I. *tele, reti e griglie*	20	6,50	13
	****	II. *vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario o igenico, e loro parti*	22	7	13
		III. *serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti simili:*			
	09	a. *della capacità fino a 300 litri*	22	7	13
	10	b. *non nominati*	18	6,50	13
	*****	IV. *di altra specie*	22	7	13

STATISTICA:

* { 01 – greggi / 02 – lavorati ** { 03 – greggi / 04 – lavorati *** { 05 – greggi / 06 – lavorati **** { 07 greggi / 08 – lavorati ***** { 13 – greggi / 14 lavorati

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
76.16		B. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:			
		I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés, di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti mm. 6:			
	*****	a. *viti pesanti per pezzo meno di 15 grammi*	40	8	13,90
	******	b. *altri*	40	13,50	21,60
		II. altri:			
	02	a. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi*	40	8	15,10
	*******	b. *non nominati*	40	13,50	22,70

STATISTICA:

***** { 17 – greggi / 18 – lavorati ****** { 21 greggi / 22 altri ******* { 03 greggi / 06 – altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
83.07		B. altri:			
		I. *apparecchi per illuminazione del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti:*			
	07	a. *lampade ad incandescenza*	35	7,50	14
	02	b. *altre*	35	9	16,80
		II. *non nominati:*			
	03	a. *elettrici, per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	60	7,50	14
	10	b. *di altra specie*	35	10,50	18,90

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.65		Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:			
		A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés ed il cui maggiore diametro non eccede mm. 25:			
	13	I. *cilindri*	35	11,50	18,80
	16	II. *altri*	40	11	18,10
		B. altri:			
	01	I. *cilindri*	35	11,50	19,70
	04	II. *organi di propulsione per navi*	30	9	16,20
		III. *di altra specie:*			
	07	a. *greggi o sbavati, semplicemente gettati, anche sotto pressione, fucinati, stampati*	30	10	17,60
	10	b. *di altra specie*	40	11	19
98.03		C. pezzi staccati ed accessori:			
	25	I. pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a décolletés	25	8	13,90
		II. altri:			
		a. *salvapunte:*			
		1. *di metalli preziosi:*			
	21 (g)	aa. *di argento*	20	10	18
	22 (g)	bb. *di altri metalli preziosi*	10	5	11,20
	23	2. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 5 per mille*	25	8	14
	24	3. *di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille*	25	8	14
	27	4. *di altre materie*	30	9	16,80

Segue **Tabella C**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.03 (*segue*)		C. pezzi staccati ed accessori:			
		II. altri:			
		b. *di altra specie:*			
	28 (g)	1. *di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	8	14
		2. *di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille:*			
	29	aa. *meccanismi*	10	4,50	10,50
	32	bb. *altri*	25	8	14
	35	3. *di altre materie*	25	8	14

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA *D*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.26	T	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica:			
	01	A. *blocchi o pezzi irregolari*	5	esenzione	esenzione
		B. *sfaldata in lamine irregolari:*			
	05	I. *semplicemente rifilate*	5	esenzione	esenzione
	07	II. *altre*	5	esenzione	esenzione
	02	C. *polveri*	5	esenzione	esenzione
	03	D. *cascami*	esenzione	esenzione	esenzione
28.47		C. manganiti, manganati e permanganati:			
	18	I. *permanganato di potassio*	50	esenzione	15
	19	II. *altri*	50	13,50	22,50
29.01		D. aromatici:			
		VI. altri:			
	55	a. *butilxilolo, destinato alla fabbricazione del muschio xilene* (1)	15	esenzione	3,90
	56	b. *divinilbenzolo*	15	6,50 (2)	13
	57	c. *tetraidronaftalina*	25	8	15,10
	*	d. *di altra specie*	15	6,50	13

(1) Sotto l'osservazione delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il divinilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 53 — dodecilbenzolo
  { 61 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
35.01		A. caseine:			
		I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1):			
	01	a. *nei limiti di un contingente annuo di quintali* 60.000	20	esenzione	0,50
	11	b. *nei limiti di un contingente annuo di quintali* 40.000	20	esenzione	2
	02	c. *altre*	20	6,50	9,50

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19		Q. altri:			
		IV. non nominati:			
	33	a. *policlorodifenili*	30	9	18
	34	b. *cloroparaffine liquide*	30	9	18
	35	c. *ossilite*	30	9	18
	36 T	d. *liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*	10	3,50	9,30
	37 (m³)	e. *miscele di gas rari*	25	8	16

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19 (segue)		Q. altri:			
		IV. non nominati:			
	38 (g.)	f. *preparazioni a base di oro, platino ed altri metalli del gruppo del platino*	8	3,50	9,30
	39 (g.)	g. *preparazioni a base di argento*	10	4,50	10,70
	40	h. *cere per sigillare (ceralacca e simili), in massa*	25	8	16
	41	ij. *antiossidanti dei tipi: fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotti di reazione tra difenilammina e acetone, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	42	k. *miscele di difenile e di ossido di fenile, destinate alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	43	l. *catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	45	m. *preparazioni a base di sostanze organiche solforate, destinate alla odorizzazione dei gas combustibili naturali*	20	esenzione (1)	14,40
	49	n. *non nominati*	20	6,50	14,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Generale	Con certificati	Senza certificati e altre provenienze
68.15		**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuti (micanite, micafolium, ecc.):**			
		A. fogli o lamine di mica:			
	02	I. *lamine*	20	6,50	10,60
		II. *fogli:*			
	03	a. *formati da lamine incollate anche su carta o su tessuto*	20	4,50	7,80
	06	b. *altri*	10	2,50	5
	09	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	10	2,50	5,50
	12	C. altri	20	6,50	11,50
84.52		A. macchine calcolatrici:			
	01	I. elettroniche	30	6,50	13

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA *E*

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.06-A-I-a	9 con una riscossione minima di 0,45 U. C. per 100 kg. di peso netto
08.06-A-I-b	7,60 con una riscossione minima di 0,38 U. C. per 100 kg. di peso netto
08.06-B-I-a	9 con una riscossione minima di 0,45 U. C. per 100 kg. di peso netto
10.05-A-II	2,80
16.03-A-I-a	2,80
16.03-A-I-b	10,50
16-03-A-II	10,50
16.04-B-I-a	11,80
16.04-B-I-b	23,70
16.04-B-II	23,70
17.02-C	79,50
25.09-A-II-a	7
25.12	esenzione
27.07-E-I	esenzione
27.07-E-II-a	6,30
27.07-E-II-b	12,60
27.07-F-I	2,80
27.07-F-II	6,30
27.16-A	13
28.13-A	14,20
28.17-C-I	15,60
28.17-C-II	12,10
28.18-C-II	12,10
28.24-B	8
28.31-A	12,10
28.38-A-II-b	4
28.38-A-IV-b	14,80
28.38-A-VII-a-1	8,40
28.38-A-VII-b	7
28.40-A	14,80
29.01-D-III-a	12,60
29.01-D-III-b	6,30
29.13-A-I-a-2	16,80
29.38-A-I	12,40
29.38-A-II-b	12,40
29.38-A-II-c	9,60

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.38-A-III	9,60
29.42-C-II-a	4,90
29.42-C-II-b	14
30.03-A-II-b-1-aa	12
30.03-A-II-b-3	12
30.03-A-II-b-9	12
32.05-B-III	18,80
32.05-D	14
32.08-C-I	12,10
32.08-C-II	15,60
32.10	18
32.11	16,80
32.13-B-I	10,50
32.13-B-II	16,80
33.06-A	16
33.06-B	16,80
36.05-B	16,80
37.03	22,90
38.12-A-II-a	11
38.12-A-II-b	12,40
39.05-C-I	14
39.05-C-II	18,90
39.06-A	9
40.08-B	14,80
40.11-B-I	15,90
40.11-B-II	20,80
40.11-C-I	15,90
40.13-A-II-a	16
40.14-A-I	16
42.02-A	20,50
42.02-B-II	17,10
42.03-B-I	14
42.03-B-II	15
42.04-C-I-a	17
42.04-C-I-b	19,80
42.04-C-II	15,60
42.05	10,80
43.02-B	10,50
43.03-B-I	25,20
43.03-B-II-a	21,70
43.03-B-II-b	25,20

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
43.03-C-II-a	28,20
44.27-A	16,80
44.27-B-I-b	11,20
44.27-B-II-a	14
44.27-B-II-b	16,80
44.27-B-II-c	16,80
46.02-B	12,40
46.02-C-I-b	12,40
48.13-A-I	15
48.13-A-II	17,10
48.13-B	13,60
49.05-A	15,10
57.12-A	15
57.12-B	17,10
58.01-A	32 con una riscossione massima di 5 U. C. per m²
59.04-A-I-a-2	13
59.04-A-II-a	15,10
59.04-A-II-b	13
59.04-A-III-a	13
59.04-A-IV-a-1	15,10
59.07	14
59.11-A	14
59.15-B	17,10
59.17-A	14,20
59.17-C-II	12
61.05-A-II-a	19,50
61.05-B-II-a-2	16
64.04-A	21,70
64.04-B	16,80
64.04-C-I	14
64.04-C-II	16,80
64.05-B-I-b	15,10
64.05-B-II-b	15,10
65.02-B-I	13
65.02-B-II	15,10
65.02-C-I	12,10
65.02-C-II	11,40
65.04-A-II	13
66.01	16
67.04	17,10

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
67.05-A-I	17
67.05-A-IV	17
67.05-B	17
68.10-B-II	8
68.13-B-III-a-2	13,90
68.13-B-III-b	16
70.10-B-I-b	23,20
70.17-A-I	15,10
71.04	1,40
73.17	12,10
73.31-A	15,60
74.04-A	9,40
74.05-B-I	10
74.07-A-I-a-1	11,40
74.07-A-I-a-2	10
74.07-A-I-b-1	12,10
74.07-A-I-b-2	12,10
74.07-A-II-a-1	10
74.07-A-II-a-2	12,10
74.07-A-II-b	11,40
74.07-B-I-a	12,10
74.07-B-I-b	11,40
74.07-B-II-a-1	10
74.07-B-II-a-2	12,10
74.07-B-II-b	11,40
74.10	12,80
74.18-A	16,10
74.18-B	16,10
74.19-A	16,80
74.19-B	14
74.19-C	19,60
74.19-D-I-a-2	11,20
74.19-D-I-b	16,10
74.19-D-II-a	11,90
74.19-D-II-b	14
74.19-D-II-c	16,10
75.02-B-I-b-1	7
75.02-B-I-c-1	7
75.02-B-II-a-1	7
75.02-B-II-a-2	8,40
75.02-B-II-b-1	8,40

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
75.04-A	11,40
76.01-A-I	9
76.01-A-II	20,20
81.01-B-II	10
82.11-A-II	16,80
82.11-C-II	16,80
82.13-A-I	13
82.13-A-II-b	13
83.09-A	18,90
83.13-A-I	18,90
83.13-A-II	19,60
83.13-A-III-a	18,90
83.13-A-III-b	16,80
83.13-B	19,60
84.06-C-II-a-1-aa	19,30
84.06-C-II-a-1-bb	18,60
84.06-C-II-a-2	20
84.07-B	14,80
84.08-B-I-b	11,40
84.09-A	13,50
84.09-B	18,40
84.17-C-I	15,60
84.45-B	14,40
84.45-C-I-a-1	8
84.48-A-I	13
84.48-A-II	16,50
84.48-B	13
84.48-C	14,40
84.55-A	18,90
85.01-A-I-b-1	13,80
85.01-A-I-b-2	13,80
85.13-B-I-a	15
85.13-B-II-b	13
85.13-B-II-c-2	15
85.13-B-III-a	15
85.28	13,80
86.09-A-I	14,20
86.09-A-II	12,10
87.07-C-I	16
87.07-C-II-a	19,50
87.07-C-II-b-2-aa	18,80

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.07-C-III-a	19,50
87.07-C-III-b-1	23,70
87.07-C-III-b-2-aa	16
87.10	20,50
87.12-B-I-d	16
87.13-A	18,90
87.13-B	16,80
89.01-B-II-a-1-aa	14,20
89.01-B-II-a-1-bb	10
89.01-B-II-a-2	17,70
89.01-B-II-b-1-aa	13
89.01-B-II-b-1-bb	8,10
89.01-B-II-b-2	16,50
89.01-B-II-b-3-aa	10,90
89.01-B-II-b-3-bb	10,20
90.19-A-I-b	23,10
91.01-A-I	11 con una riscossione minima di 0,50 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
91.01-A-II	6,80 con una riscossione minima di 0,30 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
91.01-B-I	5,40 con una riscossione minima di 0,24 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
91.01-B-II	5,40 con una riscossione minima di 0,24 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
91.01-B-III	6,80 con una riscossione minima di 0,30 U. C. e una riscossione massima di 1,50 U. C. per pezzo
92.01-A-I-a	18
92.01-A-I-b	20,80
92.05-A	14
92.05-B	18,90
92.06	18,90
92.11-C-II	16
92.12-B-II-a-1	2,10
92.12-B-II-a-2	16,80
94.04-A-I	19,50

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze	VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze	VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
94.04-A-II-a-1-aa	16	95.03-B-I-b-2-bb	14	97.05	20
94.04-A-II-a-2-bb	16	95.03-B-II-a	12,60	98.11-B-I	14
94.04-B	16	95.03-B-II-b-1	10,50	98.11-B-II-a	10,50
95.01-A	4,90	95.03-B-II-b-2	12,60	98.11-B-II-b-1	14
95.02-B-I	14	95.04-A	8	98.11-B-II-b-2	14
95.02-B-II-a-1	14	96.02-A-I-b	13	98.11-B-III-a	14
95.02-B-II-a-2	14	96.02-A-II	20	98.11-B-III-b-1	14
95.02-B-II-b-2	14	97.02-A-I	20	98.11-B-III-b-2-aa	18,90
95.03-A	8,40	97.02-A-II-a	20	98.11-B-III-b-2-bb	14
95.03-B-I-a	12,60	97.02-A-II-b	20	98.11-B-IV-a-2	11,20
95.03-B-I-b-1-aa	10,50	97.02-B-I	20,50	98.11-B-IV-a-3	11,20
95.03-B-I-b-1-bb	12,60	97.02-B-II	17	98.11-B-IV-b	14
95.03-B-I-b-2-aa	12,60	97.02-B-III	19,80		

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA *F*

VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. senza i prescritti certificati e per altre provenienze	VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. senza i prescritti certificati e per altre provenienze	VOCI DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE	Dazio sul valore % per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. senza i prescritti certificati e per altre provenienze
03.01-A-I-a-2	16 —	28.55-B-I	9 —	37.07-B-II-c-1-aa	1,20 U. C. per 100 m.
03.01-A-I-b-3	10 —	29.05-B-II-b	19,40	37.07-B-II-c-1-bb	2,21 U. C. per 100 m.
03.01-C-I-a	14 —	29.11-E-II-a	19,40	37.07-B-II-c-2-aa	1,20 U. C. per 100 m.
08.01-A-I	12 —	29.13-B-I-a-1	11 —	37.07-B-II-c-2-bb	4 — U. C. per 100 m.
08.01-A-II	12 —	29.13-B-I-b-1	13 —	37.07-B-II-d-2-bb	5 — U. C. per 100 m.
15.07-B-I-b-2-aa-γ-a′	6,60	29.15-A-V-a	13 —	38.19-O-I	13 —
28.13-F-I-a	10 —	29.22-E-II-b	16 —	39.01-B-III-c-1	20 —
28.28-E-I-a	10 —	29.30-A	16 —		
28.28-G-I-a	7 —	32.03-B-I-b-2	10 —		

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1828.

Sospensioni e riduzioni daziarie per l'anno 1963, per alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per la gamma picolina (voce ex 29.35-0-II-ij-3) si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, nella misura del 6 % sul valore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 89. — VILLA

TABELLA

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
14.02-B-I	Crine vegetale	è sospesa l'applicazione del dazio
27.07-G-I-b ex 27.07-G-I-c ex 27.07-G-II	Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo	è sospesa l'applicazione del dazio
27.14-C-I-b	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi per la fabbricazione del nero fumo	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.02-A-III-a-2	Tetrabromoetano	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-D-I-b	Pregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-D-I-b	1, 4, 17 (20)-Pregnatriene-11 beta, 21-diolo-3-one	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-D-I-b	Deidroepiandrosterone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-D-I-b	4, 17 (20)-Pregnadiene-11 beta, 21-diolo-3-one	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-D-I-b	17-alfa ossipregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-E	Ossidopregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-E	16-beta-metil-16-alfa-17-alfa-ossido-5-pregnen-3 beta-ol-20-one	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-F	1, 4 naftochinone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.13-G-III-b-2	6-alfa-metil-9-alfa-fluoro-21-desossiprednisolone	è sospesa l'applicazione del dazio
29.14-A-II-c-4	Acetato di 16, 17-deidropregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.14-A-II-c-5-dd	Pregnenolone acetato.	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.14-A-II-c-5-dd	Acetato di 16, 17-ossidopregnenolone (epossipregnenolone acetato)	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.14-A-II-c-5-dd	21-acetato di 16 alfa metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17 alfa, 21-diolo-3, 20-dione	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.14-A-II-c-5-dd	16-metil-5, 16 pregnadien-3-beta-ol-20-one-3-acetato	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.14-A-II-c-5-dd	6-alfa-metil-4-pregnen-17-alfa-ol-3, 20-dione-17-acetato	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.23-D-IV-b-2-bb delta b'	Paramminobenzoato di 2-dietilammino-4-metilpentile e suo metansolfonato	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.29	Ossima dell'acetato di 16, 17-deidropregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.29	Ossima del 16, 17-epossipregnenolone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.31-B-VI	Tiodipropionato di laurile	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.35-O-II-ij-3	1, 4 Diaza-biciclo-2, 2, 2-ottano (tetraidroendoetilenpirazina)	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.35-O-II-ij-3	4-ammino-5-(metossimetil)-2-propilpirimidina	3 %
ex 29.35-O-I-d	3, 5-Diosso-1, 2-difenil-4-normalbutil pirazolidina	6 %
ex 29.35-O-II-ij-3	2-(2-ossi-5-metilfenil)-benzotriazolo	5 %
ex 29.35-O-I-d	Cloridrato di N-(gamma-dimetilamminopropil)-imminodibenzile oppure Cloridrato di 5-(3-dimetilamminopropil)-10, 11-diidro-5 H-dibenzo (b, f) azepina	5 %
ex 29.35-O-I-d	1-metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil)-piperidina, suo tartrato e suo maleato	5 %
ex 29.35-O-I-d	3-metilmercapto-10-[2'-(N-metil-piperidil)-etil]-fenotiazina e suo cloridrato oppure 2-metiltio-10-[2'-N'-metil-2 piperidil)-etil]-fenotiazina e suo cloridrato	5 %
ex 29.35-O-I-d	(+)-3-Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali	5 %

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
ex 29.35-O-II-ij-3	Beta-piridilcarbinolo e suoi sali	5 %
ex 29.35-O-I-d	6-Allil-6, 7-diidro-5 H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali	5 %
ex 29.35-O-I-d	7-Cloro-2 metilammino-5-fenil-3 H-1, 4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali	5 %
ex 29.35-O-I-d	N-Isocotinoil-N'-isopropilidrazina	5 %
ex 29.35-O-I-d	2-Metil-9-fenil 2, 3, 4, 9-tetraidro-1-H indeno [2, 1-c]-piridina e suoi sali oppure 1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali	5 %
ex 29.35-O-I-d	Bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio	5 %
ex 29.35-O-II-ij-3	(—)-3-Ossi-N-metilmorfinano e suoi sali	5 %
ex 29.35-O-I-c	2-cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)-tioxantene.	5 %
ex 29.35-O-I-d	0,0-Dietil-0-(4-metil 2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato	6 %
ex 29.35-O-I-d	2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1, 3, 5-triazina	6 %
ex 29.35-O-I-d	2-Cloro-4, 6-bis(etilammino)-1, 3, 5-triazina	6 %
ex 29.35-O-II-ij-3	Dibromuro e dicloruro di 1, 1'-etilen-2, 2'-dipiridilio	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.35-O-II-ij-3	1-fenil-3-pirazolidone	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.35-O-II-ij-3	2-metossi-4-etilammino-6-isopropilammino-1, 3, 5-triazina	6 %
ex 29.35-O-I-d	2-Cloro-4, 6-bis-isopropilammino-1, 3, 5-triazina	6 %
ex 29.36-B	6-Paraamminobenzensolfammido-2, 4-dimetossi-1, 3-diazina	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.37-B-IV	2, 4-Diosso-3, 3-dietiltetraidropiridina	5 %
ex 29.37-B-V	2, 4-Diosso-3, 3-dietil-5-metilpiperidina	5 %
ex 29.38-B-I-b	Vitamina B6	4 %
ex 29.38-B-I-b	DL-Pantotenato di calcio	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.38-B-I-b	Riboflavina greggia	4 %
ex 29.41-A	Acetildigitossina	2 %
ex 29.41-A	Lanatoside C	2 %
ex 29.41-A	Lanatosidi A+B+C	2 %
ex 29.41-A	Digitossina	2 %
ex 29.41-D-II	Glucosidi puri della scilla	2 %
ex 29.41-D-II	Sali di calcio dei Sennosidi A e B	2 %
ex 29.42-C-VIII-c	Alcaloidi naturali della segala cornuta	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.42-C-VIII-c	Diidroergotamina e suoi sali	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.42-C-VIII-c	Metilergobasina maleato	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.42-C-VIII-c	Diidroergotossina metansolfonato	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.42-C-VIII-c	Estere benzilico della 6-metossitropina bromometilata	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 38.08-C-II-b-2	Esteri metilici della colofonia idrogenata o no	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 38.08-C-II-b-2	Alcole idroabietilico tecnico	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 38.19-Q-IV-n	Diosgenina greggia	è sospesa l'applicazione del dazio

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
ex 39.01-B-VIII-b	Resine poliossimetileniche, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	4 %
ex 39.02-B-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	4 %
ex 39.02-B-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 %, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	4 %
ex 39.02-B-XIV	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalle note 3 *a*) e 3 *b*) del capitolo 39.	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 39.03-E-I-a	Etilcellulosa (non plastificata)	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 39.03-E-I-b	Etilossietilcellulosa	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 44.03-A-II ex 44.04-A-II ex 44.05-A-II-b ex 44.05-A-II-c	Legni tropicali della specie Obéché detto anche: Samba, Ayous, Wawa, Abachi (Triplochiton scleroxylon)	è sospesa l'applicazione del dazio
70.19-A-I-a	Perle di vetro tagliate e lucidate meccanicamente	è sospesa l'applicazione del dazio
70.19-A-III-a	Imitazioni di pietre preziose o semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 76.16-C-IV-c	Piastre, formate da fogli sovrapposti ed incollati a quinconce ad intervalli regolari, presentate nelle seguenti dimensioni: lunghezza: da mm. 815 inclusi a mm. 865 inclusi larghezza: da mm. 575 inclusi a mm. 625 inclusi spessore: da mm. 65 inclusi a mm. 80 inclusi	7 %

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.